



ORDINANZA DEL SINDACO N. 02 DEL 24/02/2022

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. N. 267/2000 PER DIVIETO UTILIZZO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PER SCOPI ALIMENTARI -ZONA INDUSTRIALE DI SAN SALVO E ZONA SAN SALVO MARINA-

IL SINDACO

Premesso:

- che la A.S.L Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione (con nota del giorno 24/02/2022 prot. n. 0011725U22-CH) ha comunicato che l'ARTA di Pescara ha trasmesso i risultati analitici sul campione di acqua destinata al consumo umano prelevato dall'impianto di trattamento sito in Viale Germania-zona ind.le, gestito da ARAP servizi;
- che la stessa ASL chiede ai Comuni interessati (tra cui San Salvo), tenuto conto dell'entità del fuori norma riscontrato a seguito dei risultati prodotti dall'ARTA di Pescara, di disporre a scopo cautelativo a tutela della salute pubblica, **il divieto di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano per scopi alimentari;**

Considerato:

- che il risultato delle analisi sul campione di acqua destinata al consumo umano prelevato dall'impianto di trattamento sito in Viale Germania – zona Ind.le di San Salvo (NON CONFORME agli standard di qualità fissati dal D.Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.), come richiesto dall'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione, rende necessario provvedere immediatamente a tutte le verifiche ed accertamenti per garantire la distribuzione di acqua avente i requisiti di qualità previsti dalle vigenti norme, esclusivamente per l'intera zona di San Salvo marina e zona industriale di San Salvo;

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

☎ 0873 3401

P.IVA 00247720691

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Dato atto dell'urgenza di intervenire, intesa quale indifferibilità dell'atto, dovuta alla situazione di potenziale pericolo igienico-sanitario;

- che la situazione rappresentata non permette indugio alcuno, stante la concreta minaccia per la salute degli appartenenti alla comunità locale per le zone interessate;

- che, a scopo cautelativo, a tutela della salute pubblica, è necessario adottare apposita ordinanza di **divieto di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano per scopi alimentari**;

- che tale divieto è destinato a permanere sino a nuova comunicazione in tal senso da parte della A.S.L Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica;

- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione, sino a nuova comunicazione in tal senso da parte della A.S.L Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione;

Tenuto conto:

- che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto alla generalità della cittadinanza, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria, con potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della Comunità locale

Visto anche l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;



ORDINA

1.1. – il **divieto di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano per scopi alimentari**, a scopo cautelativo, **per la zona di San Salvo marina e zona industriale di San Salvo**, a tutela della salute pubblica;

DISPONE

2.1. – che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'ente e sino a nuova comunicazione da parte della A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione, fatto salvo il potere di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del presente provvedimento;

INFORMA

- 3.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'ing. Franco Anselmo MASCIULLI, Responsabile del servizio Manutenzione e Ambiente del Comune di SAN SALVO;
- 3.2. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- 3.3. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA, INOLTRE

- 4.1. – che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo sez. staccata di Pescara entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla piena conoscenza dello stesso;

E DISPONE

5.1. – che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) sia comunicata al Servizio Manutenzione e Ambiente e al Corpo di Polizia Municipale;
- d) sia comunicata all'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti;
- e) sia comunicata al Prefetto di CHIETI;
- f) sia comunicata all'ARAP.

SAN SALVO, 24/02/2022



IL SINDACO

Avv. Tiziana MAGNACCA

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)